



COMUNE DI MAGGIORA

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.40

OGGETTO:

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA PRIMO GENNAIO 2021.

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BALZANO ROBERTO - Sindaco	Sì
2. VALLANA SERGIO - Vice Sindaco	Sì
3. CONTI SARA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PASSARO DR. ARMANDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALZANO ROBERTO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierna Giunta Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- al comma 837 e seguenti viene indicata un'espressa disciplina per il canone relativo alle aree ed agli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/02/2021 con la quale veniva istituito il canone unico approvando una disciplina transitoria e la delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data odierna con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

PRESO ATTO che il Comune deve articolare le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, alla diffusione di messaggi pubblicitari e ai mercati in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VISTO il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

RITENUTO opportuno applicare una riduzione del 50% per le occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

CONSIDERATO che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che:

- il canone dei mercati è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;
- il canone mercatale al presente atto è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;
- il legislatore ha stabilito la tariffa di base annuale e giornaliera che, tuttavia possono essere modificate sulla base delle esigenze dell'ente e della finalità di conseguire l'invarianza di gettito;
- l'ente locale è tenuto ad applicare le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata, con la possibilità di prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone medesimo, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25% delle medesime tariffe;
- per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40% sul canone complessivamente sulla base di criteri suddetti;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che, alla data del 31 dicembre 2020, il servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni risultava affidato alla società ICA tributi con sede a Roma, come da determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 1 del 08/01/2019 avente ad oggetto "affidamento in concessione della gestione, riscossione ed accertamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 1.01.2019/31.12.2022";

RITENUTO confermare l'affidamento della gestione relativa al canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, esposizione pubblicitaria e canone mercatale alla ditta ICA srl fino alla scadenza del relativo contratto prevista per il 31/12/2022, dando mandato al responsabile del servizio finanziario di provvedere ai conseguenti adempimenti;

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria riportata nell'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto dando atto che viene complessivamente garantito un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi;

CONSIDERATO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni e, pertanto, vengono stabilite le tariffe di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- il Decreto Legge 22/03/2021 n. 41 "decreto Sostegni" che all'art. 30 comma 4 differisce il termine di approvazione del Bilancio 2021/2023 al 30 aprile 2021;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 25.03.2021 con cui è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 le tariffe del Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e canone mercatale, come sopra illustrato e riportate negli allegati "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
3. Di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le tariffe delle affissioni di cui all'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
4. Di dare atto che le tariffe del canone unico come sopra determinate assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi.
5. Di confermare l'affidamento della gestione del canone unico alla società ICA srl dando mandato al responsabile del servizio finanziario di provvedere ai conseguenti adempimenti.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DICHIARA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 onde procedere con tempestività ai conseguenti adempimenti.

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE TARIFFE CON DECORRENZA PRIMO GENNAIO 2021.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000)

Visto con parere favorevole.

lì, 26/04/2021

Il Responsabile del servizio

F.to Franzini dott.ssa Annalisa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000)

Visto con parere favorevole.

lì, 26/04/2021

Il Responsabile del servizio di ragioneria

F.to Franzini dott.ssa Annalisa

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : BALZANO ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to : PASSARO DR. ARMANDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/04/2021 al 15/05/2021 , come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Maggiora, lì 30/04/2021

Il Segretario Comunale
F.to:PASSARO DR. ARMANDO

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000.

Maggiora, 30/04/2021

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì,30/04/2021

Il Segretario Comunale
PASSARO DR. ARMANDO